

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-579 del 02/02/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. A.G.S. Soc. Coop. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il deposito di materiali inerti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via San Crispino.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-601 del 02/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno due FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. A.G.S. Soc. Coop. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il deposito di materiali inerti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via San Crispino.

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, in base alla quale, a far data dal 01 gennaio 2016, la Regione esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale mediante ARPAE;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 e DEL_2025_155 del 17/12/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di San Mauro Pascoli in data 22/10/2025, acquisita al PG. Comunale 18524 del 27/10/2025, per lo stabilimento di deposito materiali inerti per l'edilizia sito in Comune di San Mauro Pascoli (FC), Via San Crispino;

Atteso che il SUAP ha trasmesso la predetta istanza ad Arpae in data 27/10/2025, acquisita al PG/2025/190245 e PG/2025/190270;

Dato atto che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura - di competenza comunale;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - di competenza Arpae SAC;
- impatto acustico - di competenza comunale;

Vista la nota di Arpae SAC PG/2025/191908 del 29/10/2025, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, con contestuale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990;

Vista la nota Prot. Com.le 19182 del 06/11/2025, acquisita al PG/2025/197342, con la quale il Comune di San Mauro Pascoli ha comunicato la necessità di coinvolgere tra le Amministrazioni/Enti interessati al procedimento, anche il Consorzio di Bonifica della Romagna, che in merito all'intervento, Pratica edilizia n. 60/SCIA/2025 del 23/07/2025 – PGN 1300, ad oggetto "*Variante n. 2 al Provvedimento Conclusivo N. 7/2024 del Procedimento unico di cui al prot. n. 15635/24 del 19/09/2024, relativo alla realizzazione di piazzale permeabile in Via San Crispino, su area distinta al Catasto Terreni al foglio 7 mappali 1052-1055-1056 e al Foglio 8 mappale 663*" si è già espresso negativamente con nota Prot. 42571/2025/PG del 22/10/2025, in atti al prot.com.le n. 18355 del 23/10/2025;

Dato atto che a seguito di quanto comunicato dal Comune con nota PG/2025/206299 del 20/11/2025 è stata aggiornata, ai sensi dell'art. 14 bis e seguenti, l'Indizione della CdS di cui alla ns. nota PG/2025/191908, includendo quale Ente coinvolto anche il Consorzio di Bonifica della Romagna ed è stata convocata la Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona;

Vista la documentazione integrativa volontaria presentata dalla ditta al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 21/11/2025 acquisita al Prot. Com.le 19993 e da Arpae al PG/2025/207386 del 21/11/2025;

Atteso che nella seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 01/12/2025:

- si è preso atto che le modifiche al progetto presentate dalla ditta in data 21/11/2025 consentono il superamento delle criticità evidenziate dal Consorzio di Bonifica all'interno del

procedimento per il titolo edilizio e che pertanto il Consorzio di Bonifica esprimerà il proprio nulla osta esclusivamente nell'ambito del medesimo;

- a seguito delle modifiche apportate HERA S.p.A. ed Arpae hanno richiesto integrazioni alla documentazione presentata;

Viste pertanto le integrazioni presentate dalla ditta in data 02/12/2025, in data 11/12/2025 ed in data 13/01/2026, acquisite rispettivamente ai Prot. Com.li 20707 - 21191 e 549 e da Arpae ai PG/2025/215568 - 220586 e PG/2026/6497;

Atteso che in merito all'impatto acustico con nota Prot. Com.le 785 del 15/01/2026, acquisita al PG/2026/7522, il Comune di San Mauro Pascoli, fermo restando che qualunque variazione all'attività, al periodo di riferimento in cui viene espletata (periodo diurno), ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge e che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio, ha preso atto delle dichiarazioni contenute nel DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO, con la quale si attesta che in base ai risultati dello studio modellistico previsionale si evidenzia che l'attività in esame risulta compatibile con la zonizzazione acustica vigente, la stima del livello di rumore immesso al ricettore esposto (Ricettore A) indica il rispetto dei limiti di riferimento (assoluto e differenziale);

Vista l'autorizzazione allo scarico n. 1/2026 Prot. Com.le 1137 del 21/01/2026, comprensiva del parere di HERA S.p.A., acquisita al PG/2026/11791;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endoprocedimento "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." con Rapporto istruttorio acquisito in data 30/01/2026, comprensivo della relazione tecnica di Arpae ST e parere AUSL;

Dato atto che a seguito dell'acquisizione di tutti gli atti di assenso, depositati agli atti d'ufficio, non si è ritenuto necessario svolgere la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi;

Evidenziato che il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria e ALLEGATO B e relativa Planimetria, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di A.G.S. Soc. Coop., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di San Mauro Pascoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche

potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **assumere**, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L. n. 241/1990.
2. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **A.G.S. Soc. Coop.** (C.F./P.IVA 04350950400) **per il deposito di materiali inerti sito in Comune di San Mauro Pascoli, Via San Crispino.**
3. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura - di competenza comunale;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - di competenza Arpae SAC;
 - impatto acustico - di competenza comunale
4. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute negli allegati di seguito indicati parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - **ALLEGATO A e relativa Planimetria “scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura”;**
 - **ALLEGATO B e relativa Planimetria “emissioni in atmosfera”.**
5. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di San Mauro Pascoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

11. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A., al Consorzio di Bonifica ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Il Responsabile *ad interim*
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSE

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), presentata dalla Ditta A.G.S. Soc. Coop, relativamente all'attività di DEPOSITO MATERIALI INERTI, ubicata in Via San Crispino , Foglio n. 7 mappale n.1052-1055-1056;

Dato atto che tale istanza ricomprende l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia del piazzale deposito materiali inerti di 845 mq in pubblica fognatura, come meglio evidenziato nell'elaborato allegato;

Acquisito il parere favorevole con prescrizioni di HERA Spa prot.n.2380 del 13.01.2026, in atti al Prot. Com.le n.624 del 14.01.2026, nelle cui premesse è evidenziato quanto segue: *“Premesso che i lavori di realizzazione della rete fognaria interna potranno essere eseguiti solo dopo l'esecuzione del terminale di allaccio alla rete fognaria stradale (la cui fattibilità tecnica dovrà in ogni caso essere verificata in sede di preventivazione allacciamento).”*;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 13 del 17.12.2008;

CARATTERISTICHE

Ragione sociale ditta	A.G.S. Soc. Coop.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via San Crispino - San Mauro Pascoli
Destinazione d'uso insediamento	Deposito materiali inerti
Portata massima autorizzata	350 mc/anno - 0,5 l/sec
Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
Ricettore dello scarico	Fognatura nera “tipo A”
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca prima pioggia/disoleatore
Impianto finale di trattamento	Impianto Dep. Bastia, Via Rubicone dx 1950, Fiumicino - Savignano sul Rubicone

PRESCRIZIONI impartite da HERA S.p.A.:

- 1) Nella rete fognaria nera di Via San Crispino è ammesso lo scarico derivante da: **acque di prima pioggia piazzale deposito materiali inerti** 845 mq.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab.3 All.5 alla parte III -colonna scarichi in rete fognaria del D.lgs 152/06.
- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

vasca prima pioggia 8 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

disoleatore con filtro a coalescenza 2 mc (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle prime piogge) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5) Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.

6) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.

7) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**

8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

9) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

15) Il presente parere non sostituisce le specifiche tecniche e le modalità con cui eseguire l'allaccio che saranno trasmesse da Hera Spa -Servizio Tecnico Clienti, in separata sede tramite comunicazione formale, al Referente Tecnico Incaricato.

16) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il

contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento.

17) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) provvedendo alla quantificazione dei volumi delle acque di prima pioggia scaricate utilizzando la formula $\text{Volume (mc/anno)} = \text{Volume vasca (mc)} * \text{n. eventi meteorici significativi nell'anno di riferimento}$. HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

18) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a Hera, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**

19) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere come sopra riportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

➤ **INTRODUZIONE**

Ditta	A.G.S. soc. coop.
Impianto	deposito materiali inerti per l'edilizia
Ubicazione	San Mauro Pascoli (FC), via San Crispino s.n.

➤ **PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come nuovo stabilimento di deposito materiali inerti per l'edilizia da cui le seguenti nuove emissioni in atmosfera:

- emissioni convogliate:
 - E1 - carico silos massetto premiscelato autolivellante;
 - E2 - carico silos massetto premiscelato autolivellante;
 - E3 - carico silos massetto premiscelato autolivellante;
 - E4 - carico silos massetto premiscelato autolivellante;
 - E5 - carico silos cemento;
- emissioni diffuse:
 - E6 - movimentazione sabbia;
 - E7 - movimentazione argilla espansa;
 - E8 - movimentazione ghiaia.

Con nota prot. n. 193096 del 30/10/2025, aggiornata in data 15/12/2025 prot. n. 221510, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni della ditta.

Con nota prot. n. 5427 del 13/01/2026 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

"...omissis..."

Considerando che i silos non sono parte integrante di un processo produttivo ma svolgono la sola funzione di deposito di materiali, visto inoltre che la ditta richiede l'autorizzazione alle emissioni per la sola attività di deposito inerti, si ritiene che l'emissione relativa agli sfiati E1, E2, E3, E4, E5 possa essere riconducibile alla voce "m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti", di cui all'ALLEGATO IV - Impianti e attività in deroga Parte I - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1 del D.lgs 152/06; si ritiene altresì che gli stessi siano sorgenti di polverosità diffusa durante l'attività di carico del cemento, seppure saltuaria, e che pertanto i filtri depolveratori fissi debbano essere mantenuti in efficienza.

La stima delle emissioni diffuse è stata condotta prendendo a riferimento le Linee Guida ARPAT "per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" (recepite con Deliberazione della Giunta provinciale di Firenze n. 213 del 03/11/2009), considerando le sole fasi operative legate al deposito e alla movimentazione della sabbia e considerando non significative le emissioni diffuse legate ai depositi di ghiaia e argille e quelle derivanti dagli sfiati dei silos, considerate emissioni di tipo convogliato.

In sintesi le attività considerate ai fini della polverosità diffusa:

- carico sabbia su camion con pala gommata: 18.0 g/h;*
- scarico sabbia camion tramite ribaltamento cassone: 4.4 g/h;*
- formazione e stoccaggio cumuli di sabbia: 32.4 g/h;*
- erosione del vento dai cumuli (calcolata solo in fase di movimentazione, quindi per 1 h/g): 0.05 g/h;*

per un totale di circa 55 g/h di PM10 emesse, al di sotto della soglia di non compatibilità pari a 79 g/h per attività svolte per 8 h/g per 200 - 250 gg/anno e recettori posti a distanze inferiori a 50 m dalle sorgenti.

La Ditta ha proposto le seguenti azioni di mitigazione per il contenimento della polverosità:

- divieto di movimentazione e di trasporto dei materiali inerti in presenza di condizioni meteorologiche avverse (es. forte vento e pioggia);*
- copertura dei cumuli di sabbia con teli impermeabili resistenti agli agenti atmosferici;*
- pulizia costante delle superfici esterne pavimentate (in cemento o cls) con metodi a secco come la spazzolatura meccanica per evitare la dispersione;*
- verifica giornaliera dello stato di pulizia delle superfici scolanti e dei sistemi di contenimento messi in atto, attivando, se necessarie, azioni di pulizia o interventi tempestivi in caso di imprevisti operativi;*
- bagnatura con acqua attorno alla base del cumulo di sabbia con irroratore manuale a spruzzo.*

Visto quanto sopra, si ritiene l'attività compatibile con la distanza dei recettori individuati e i tempi di lavorazione indicati nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate.

PROPOSTA DI LIMITI E PRESCRIZIONI

- 1. sono vietate la movimentazione e il trasporto dei materiali inerti in presenza di condizioni meteorologiche avverse (es. forte vento e pioggia);*
- 2. i cumuli di sabbia non potranno avere un'altezza superiore a 3 m ed andranno coperti con telo impermeabile resistente agli agenti atmosferici ad esclusione delle attività di carico e scarico;*
- 3. le superfici esterne pavimentate andranno pulite una volta al giorno con metodi a secco come la spazzolatura meccanica per evitare la dispersione;*
- 4. si dovrà provvedere alla bagnatura con acqua attorno alla base del cumulo di sabbia con irroratore manuale a spruzzo durante i periodi non piovosi;*
- 5. l'attività di carico e scarico della sabbia è consentita per 1 h/giorno;*
- 6. il carico dei silos è consentito per 8 volte al mese per ciascun silo;*
- 7. i filtri depolveratori asserviti alle emissioni E1, E2, E3, E4, E5 dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e deve essere tenuto un registro degli interventi di manutenzione effettuati;*
- 8. deve essere garantita la copertura del carico trasportato in ingresso e uscita dall'impianto mediante teloni;*
- 9. è vietato lo stoccaggio in cumuli del cemento;*
- 10. in caso di segnalazioni lamentanti diffusione di polveri dall'impianto l'Autorità competente potrà predisporre monitoraggi e/o ulteriori e più puntuali prescrizioni.*

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Non sono presenti impianti termici.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda con le prescrizioni indicate”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 16/01/2026 prot. n. 12835, acquisita al prot. n. 8848 del 19/01/2026, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

*“In relazione alla richiesta di parere (ns prot. 0277533 del 29/10/2025),
valutata la documentazione agli atti,*

si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanita' Pubblica, parere favorevole, nel rispetto delle valutazioni di Arpae - Servizio Territoriale e di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., precisando che :

1) l'altezza dichiarata dei cumuli deve essere compatibile con le condizioni di sicurezza e stabilità degli stessi;

2) preso atto delle stime e conclusioni riportate nel documento di “ Valutazione dispersione polveri diffuse” (ns prot. 0302293 del 25/11/2025), in caso di segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari da parte degli esercenti attività' e/o dei residenti nel contesto territoriale circostante, dovranno essere idoneamente implementate le misure di mitigazione degli impatti ambientali derivanti dall'attività lavorativa di cui trattasi (descritte a pg 12 della Relazione Tecnica agli atti), compresi quelli collegati all'aumento di traffico indotto, che dovrà essere organizzato in maniera tale da evitare pericolose interferenze con il flusso di veicoli leggeri e pesanti già in essere nel contesto artigianale e commerciale in cui va ad inserirsi la nuova attività”.

Con nota P.G.N. 1654 del 29/01/2026 acquisita al prot. di Arpae n. 18517 del 30/01/2026, il Comune di San Mauro Pascoli ha trasmesso il proprio parere di conformità urbanistica, di seguito riportato:

“In riferimento all'istanza di cui all'oggetto , presentata dalla Ditta A.G.S. Soc. Coop. allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Mauro Pascoli in data 27.10.2025 al prot. n. 18524, si trasmette il seguente parere di compatibilità urbanistica :

L'edificio interessato dalla richiesta di autorizzazione all'emissione in atmosfera, di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006, nello strumento urbanistico vigente (RUE-Regolamento Urbanistico Edilizio intercomunale e PSC approvato con delibera di Consiglio dell'Unione Rubicone e Mare n.15 del 14.05.2018 ai sensi degli artt.22-32-33 e 40 quinquies della L.R. 20/2000 e s.m.i) risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

sub ambito A13-1 Tessuti specializzati produttivi e terziari

Per cui l'attività è da ritenersi urbanisticamente compatibile.

...omissis...”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha rilevato che non possono essere stabilite prescrizioni relativamente alle emissioni derivanti dai silos in quanto gli stessi, classificati come scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, sono esclusi dall'autorizzazione ai sensi di quanto previsto nell'art 272 comma 1 del DLgs 152/06 (“Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi”). Pertanto le proposte di prescrizioni relative ai silos, contenute nella relazione tecnica predisposta da Arpae Servizio Territoriale, sono state riportate come raccomandazioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

➤ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

A. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dall'attività di allo stoccaggio in cumuli e alla movimentazione di sabbia, argilla espansa e ghiaia, individuate nella planimetria con le sigle E6 - movimentazione sabbia, E7 - movimentazione argilla espansa, E8 - movimentazione ghiaia, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a. sono vietate la movimentazione e il trasporto dei materiali inerti in presenza di condizioni meteorologiche avverse (es. forte vento e pioggia);
 - b. i cumuli di sabbia non potranno avere un'altezza superiore a 3 m ed andranno coperti con telo impermeabile resistente agli agenti atmosferici ad esclusione delle attività di carico e scarico. L'altezza dei cumuli dovrà essere comunque compatibile con le condizioni di sicurezza e stabilità degli stessi;
 - c. le superfici esterne pavimentate andranno pulite una volta al giorno con metodi a secco come la spazzolatura meccanica per evitare la dispersione;
 - d. si dovrà provvedere alla bagnatura con acqua attorno alla base del cumulo di sabbia con irroratore manuale a spruzzo durante i periodi non piovosi;
 - e. l'attività di carico e scarico della sabbia è consentita per 1 h/giorno;
 - f. deve essere garantita la copertura del carico trasportato in ingresso e uscita dall'impianto mediante teloni;
 - g. è vietato lo stoccaggio in cumuli del cemento;
 - h. in caso di segnalazioni lamentanti diffusione di polveri dallo stabilimento, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, in qualità di autorità competente, potrà predisporre monitoraggi e/o ulteriori e più puntuali prescrizioni, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.

B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO

1. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Mercato Saraceno, **la data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissioni diffuse individuate in planimetria con le sigle **E6 - movimentazione sabbia, E7 - movimentazione argilla espansa, E8 - movimentazione ghiaia**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 1., il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi

che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando la nuova data. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

➤ **RACCOMANDAZIONI**

1. Le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sono sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che provengono da impianti compresi alla lettera m) dell'allegato IV parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

E1 - CARICO SILOS MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE

E2 - CARICO SILOS MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE

E3 - CARICO SILOS MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE

E4 - CARICO SILOS MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE

E5 - CARICO SILOS CEMENTO

Impianto di abbattimento: n. 5 filtri a maniche

Per il contenimento di tali emissioni di polveri **si raccomanda** che il Gestore provveda a:

- a. caricare i silos in cemento non più di 8 volte al mese per ciascun silo;
- b. mantenere in perfetta efficienza i filtri depolveratori asserviti alle emissioni E1, E2, E3, E4, E5 e tenere un registro degli interventi di manutenzione effettuati.

➤ **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti Arpae con prot. n. 6497 del 14/01/2026, denominata “*Allegato C1 - PLANIMETRIA STABILIMENTO CON UBICAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA (En) E MOVIMENTO MEZZI - Data: 13/01/2026, revisione 01*”, a firma del tecnico incaricato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.